STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE MASSIMO VANNUCCI

Art. 1. - E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Massimo Vannucci". E' una libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione Massimo Vannucci persegue i seguenti scopi: "Promozione delle attività culturali e sociali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile ".

Art. 3. - L'Associazione Massimo Vannucci, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività ed in particolare:

- ATTIVITÀ CULTURALI*:* convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, concerti e lezioni;
- ATTIVITÀ SOCIALI: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari e lezioni;
- ATTIVITÀ DI FORMAZIONE: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, borse di studio;
- ISTITUZIONI DI GRUPPI DI STUDIO E DI RICERCA;
- ATTIVITÀ EDITORIALE: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- PREMI da concedere a persone fisiche e giuridiche che si sono particolarmente distinte nei settori culturali e sociali;

Art. 4. - L'Associazione Massimo Vannucci è aperta a tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno economico alla costituzione dell'Associazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente e controfirmata da almeno tre soci.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

- ogni altro tipo di entrata.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Art. 11. – L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il Regolamento Interno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato:

- dal Presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. – Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 16. – Al fine della programmazione culturale e sociale dell'Associazione è costituito un Comitato Scientifico composto da almeno cinque componenti competenti in materia culturale e sociale ed eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Del Comitato Scientifico fanno parte di diritto il Sindaco pro-tempore del Comune di Macerata Feltria ed un componente della famiglia di Massimo Vannucci. Il Comitato Scientifico ha le seguenti competenze:

- Elaborazione dei programmi di attività dell' Associazione;
- Svolge le funzioni di commissione giudicatrice per la concessione di borse di studio, premi, etc;
- Svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Direttivo.

Art. 17. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 18. – Tutte le cariche, comprese quelle del comitato scientifico, sono gratuite.

Art. 19. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in maniera.